



L'OPERA SCIENTIFICA DI ALDO CHECCHINI

Per i molteplici aspetti che presenta la personalità scientifica di Aldo Checchini non è facile darne una sintesi, movendosi essa in direttive diverse, con interessi specifici che non sono i soliti di uno storico del diritto. Ma tutte si assommano nella figura del giurista. "Caracter indelebilis", questo, derivatogli dalla Scuola Padovana, nella quale, al momento del suo discepolato, insegnavano Vittorio Polacco, Landucci e Brugi, Carlo Francesco Ferraris e Giulio Alessio, Sacerdoti e Catellani e, storico sommo, Tamassia. Ciascuno di questi Maestri donò all'allievo qualcosa di sé, e innanzi tutto la severità del metodo di indagine e la coscienza delle varie problematiche, ciò che è e deve essere lo scopo vero di uno "Studium" – ed uso intenzionalmente il vecchio termine medievale, perché esso è comprensivo di tutta la finalità universitaria – che non può che essere sviluppo di idee e non "fabbrica stereotipa" di diplomi professionali unicamente intesi come lasciapassare per un posto di lavoro.

Da questi Maestri l'allievo imparò precisamente il metodo critico, che elaborò poi in molteplici studi, quel volere e saper distinguere principi informatori generali – i "dogmi giuridici" – intorno ai quali raggruppare le figurazioni particolari, "le specie" di un "genere". Non ci si spaventi di questi termini mutuati alle scienze naturalistiche, come di un ritorno a sorpassati impulsi positivistici: il nome copre altro contenuto, squisitamente ideale.

Preponderante, e forse prepotente, fu l'influsso di Brugi e di Tamassia, ma per una decisa volontà del giovane, a cui la salda formazione umanistica del Liceo aveva destato la curiosità della ricerca storica, come ripensamento

Commemorazione tenuta il 1º aprile 1974 nell'Aula E del Palazzo Universitario Centrale, dal prof. Carlo Guido Mor, Ordinario di Storia del diritto italiano nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova, in unione con l'Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti.

di esperienze antiche, che nello Studio nostro si precisò verso la storia giuridica.

Tutti noi, cultori di questa disciplina, ci siamo trovati di fronte alla necessità di una scelta nel grande mare magnum di forme giuridiche, ordinamenti, istituzioni e istituti vari e variati nell'arco di un millennio e mezzo, e, direi, la regola generale è di cominciare con studi locali, della nostra regione, come mezzo di apprendistato, passando, poi, a problemi più generali: Checchini tenne altra via, affrontando subito temi ampi e complessi, orientati verso lo studio del diritto privato, con scarsissimo interesse per il diritto pubblico, storicamente il più appariscente: non vi dedicò, infatti, se non un saggio sui *"Comuni rurali padovani"* (del 1909), argomento che, in quegli anni, interessava molti storici del diritto: Solmi, Besta, Salvioli, Loncao, Luzzatto, Roberti, Caggese. Non era una "moda", ma si legava profondamente al clima sociale del principio del secolo, alle prime azioni di riscossa delle classi agricole. Era, dunque, un voler vedere in prospettiva storica moti ed avvenimenti di tempi lontani, con aspetti similari e con eguali aspirazioni ai contemporanei.

Idealmente si può collegare questo studio al primo lavoro di Checchini, quello del 1907 sui *"Fondi militari romani e bizantini in rapporto alle arimannie longobarde"*, tanto apprezzato da Fedor Schneider, che poneva appunto in relazione il sistema longobardo di acquartieramento per gruppi armati, lungo le zone di confine, con quello limitaneo romano (Reno, Danubio) e con la "castroctesia" bizantina. Opinione che resiste ancora, anche se parzialmente modificata da Bognetti, ed anche contro la recisa negazione di Talacco. Ma non eran questi gli argomenti del cuore!

"I boni homines" dell'età merovingia e *"I Consiliarii nella storia della procedura"*, entrambi del 1909, questi, sì, lo interessavano, perché promettevano sviluppi fecondi per la storia del processo, come espressione ed esperimento di antichi metodi e di lontane società: la contrapposizione fra il pensiero processuale romano, incentrato sulla attività magistratuale, che si avvale del "consiliarius" come esperto del diritto, ma mantenendo una certa libertà di apprezzamento ("consilium", cioè, non vincolante), di fronte al concetto di "processo popolare" del mondo barbarico, in cui il presidente del mallo franco (e possiamo anche dire del placito altomedioevale) pronuncia, ma solo pronuncia, la sentenza formata da altri. Ma i consiliarii riprenderanno il loro posto di interpreti del diritto (questa volta con valore vincolante per il giudice) nel processo del diritto comune, in certo qual modo placando, in sé, la contrapposizione fra pensiero processuale germanico e pensiero processuale romano.

È il filone che porterà, quasi vent'anni dopo, agli *"Studi sull'ordinamento*

processuale romano" (del '25), e che mi è tanto caro, perché segnò l'inizio della mia amicizia allora timida e rispettosa, poi affettuosa e cordiale, con Checchini.

L'ordinamento processuale romano è visto in modo inconsueto: non le sole persone presenti in un giudizio, ma l'ambiente, le disposizioni delle persone, i gesti, i modi di stare o di sedere: giudice (magistrato) coi "consiliarii" alle spalle, gli "adsesores" in semicerchio (la "corona", che rimane integra nel processo sardo, su cui Checchini scriverà un agile saggio nel '27), le parti e gli avvocati, e gli "adstantes", il popolo dei curiosi... tutto questo assieme di cose e di persone e i loro gesti, quasi in parte rituali, acquistano una vivezza plastica nel racconto – e vero racconto è – in cui è sempre presente il fine ultimo, la ritualità processuale come elemento fondamentale del dibattimento. Ed è chiaro come, collegato alle ricerche precedenti, il fine venisse a precisarsi nella prospettiva di un più ampio lavoro sugli sviluppi della storia del processo. Ma questo non venne, seppur adombbrato in una breve relazione del 1932, al Congresso internazionale di Bologna e di Roma per il Centenario delle Pandette.

Mentre il filone processuale faceva il suo corso, altro argomento attraeva il giovane studioso: le forme del trasferimento della proprietà. Il passaggio effettivo avviene con la semplice consegna del documento ("traditio chartae") oppure con atto simbolico (per es. quello del diritto franco, del vaso di terra e del ramo d'albero)? oppure, come nel diritto romano e romanico (Ravenna) con effettiva immissione corporale? Grossi nomi venivano in discussione: Brunner, Brandileone, Schupfer... c'era anche da esser intimidi! Ma i documenti ravennati e veneziani parlavano chiaro, e quelli dal secolo XI in poi ripetevano la stessa cosa: occorre la tradizione corporale, tanto è vero che nel periodo intermedio fra la redazione della "charta" e la vera e propria "traditio rei", il venditore si costituiva come possessore. Indubbiamente il medio evo barbarico ha conosciuto la tradizione simbolica, ma accanto a questa serpeggiava sempre – è un esempio di diritto volgare! – la convinzione che senza una immissione personale il passaggio di proprietà non è perfetto. Siamo nell'ambito delle sempre accalorate discussioni relative al ridimensionamento dell'apporto del diritto germanico alla vita italiana; e tra la visione di Schupfer (che nel 1907 aveva pubblicato i complessi volumi sul "Diritto privato dei popoli germanici", riediti nel 1913) e Tamassia, in cui si inseriva la visione di Besta sul diritto volgare, Checchini è decisamente con Tamassia e Besta.

Ma a questo punto – fra il 1914 ed il 1918, quando Checchini è professore a Camerino e per più anni Preside di Facoltà e Rettore – avviene un mutamento radicale nel suo pensiero.

Ha influito il contatto con altri giovani colleghi?

Le piccole Università hanno questo di buono, per ciò che riguarda i docenti, che creano fondamentali ed intramontabili amicizie ed una specie di "koinè" intellettuale, quella continua comunicazione di idee, di ipotesi, di dubbi, che si propongono agli amici, un po' tutti esuli da casa. E a Camerino incontra Donato Donati e poi Benvenuto Donati, Vitta e Trentin, e i romanisti Vassalli, Rotondi, Albertario, Betti... ciascuno ha dato e ricevuto qualcosa, negli incontri nei corridoi, al caffè, al ristorante: tutti i posti son buoni per discutere. Fra tutti mi pare importante l'incontro con Betti e con quel suo rigido e consequenziale discorrer dogmatico.

La svolta, è, appunto, in senso metodologico.

La storia giuridica non è soltanto storia di fatti ed istituti visti dall'esterno, come se si trattasse di un edificio da descrivere solo per la facciata o per la pianta, ma è anzitutto storia di evoluzioni, di progressi, di prospettive, e, se si vuole, anche storia di strutture, ma è principalmente storia di idee generali, che in un certo momento si configurano come verità quasi assolute, di dogmi, fissati in un momento storico e rielaborati secondo le esigenze di tempi successivi: l'indagine, quindi, va condotta in modo da mettere in luce quelli che potremmo chiamare veramente muri maestri, a mano a mano distaccando le sovrapposizioni posteriori – di cui per altro si deve far tesoro – in modo da arrivare ai concetti basilari, che son pur sempre alla base di ogni momento sociale. Insomma, riscoprire e rifare il cammino della civiltà.

Non è un cammino facile il nostro: partiamo pure dagli aspetti attuali, ma bisogna andar contro corrente – la corrente di oltre un millennio! – sempre seguendo un filo che va a mano a mano assottigliandosi, e quando questo filo si spezza si deve andar a tentoni a cercarne il capo da riannodare, o lavorare solo su quei tronconi che si ritrovano (o magari solo sui segni lasciati sulla sabbia) per ricostruirlo idealmente. E mettere in luce quel che c'è di perenne. Lavorare, insomma, dal dentro degli istituti o delle idee: metodo che impone non solo fatica di ricerca, ma delicatezza di mano.

Fu la strada che, metodologicamente, Checchini affermò con vigore, già nel suo primo scritto del 1918, a proposito della "Storia del diritto italiano" di Solmi. La partizione dell'ultimo periodo di svolgimento del nostro diritto – ma le partizioni, si sa, sono sempre ripieghi di comodo espositivo – non lo soddisfaceva, e già ricordando Checchini all'Istituto Veneto ho messo in chiaro le ragioni del dissenso: il rimprovero che, in sostanza, Checchini muoveva al Solmi era di aver mescolato notazioni storico-giuridiche con notazioni politiche, in certo senso estranee allo sviluppo delle idee giuridiche: e in ciò concordo con lui.

Più sottili, come argomentazioni, ma più energici come presa di posizione, i due saggi preposti allo studio *“Dal Comune di Roma al Comune moderno”*, dai significativi titoli: *“Sui rapporti fra storia giuridica e dogmatica giuridica”* e *“Il diritto e lo Stato”*, editi a Cagliari nel 1921. Nel primo saggio la critica si appunta vivacissima sui risultati della dogmatica pubblicistica della scuola tedesca (e in particolare sulle conclusioni dello Jellinek), ponendo l'interrogativo: è possibile costruire una dogmatica dello Stato in senso giuridico, strettamente giuridico (cioè depurato di ogni riflesso politico) senza tener alcun conto dello sviluppo storico dell'idea di organismo giuridico? Ma nello stesso tempo lo storico del diritto può, a suo piacimento, usare espressioni che son proprie del linguaggio moderno, attuale, senza precisare, nel proprio pensiero, il valore contenutistico di tali espressioni, per poterle correttamente riferire ad ambienti diversi? In sostanza certe idee o dogmi, come quelli di *“Stato”*, di *“sovranità”*, di *“norma”* non si possono direttamente ed efficacemente trasportare ai tempi più antichi, se non si abbia chiaro il valore semantico e contenutistico che hanno nella dogmatica odierna, sotto pena di parlare di concetti diversi, mentre non si può costruire una dogmatica attuale ignorando i precedenti, cioè i mutamenti che o lo stesso concetto ha subito nel corso dei secoli o la stessa parola – che è l'espressione sintetica del dogma giuridico – ha voluto significare. Ciò facendo né lo storico del diritto è vero giurista, né il puro giurista riuscirà a sottrarsi all'accusa di pura astrazione, di carattere meramente speculativo.

Il ragionamento vale anche per il rapporto Diritto-Stato: può esistere un diritto senza o fuori dello Stato? o soltanto lo Stato è forgiatore del diritto? Per Checchini la risposta non è da metter in questi termini, ma prima di tutto sapere quale fosse il contenuto effettivo di quello che designamo oggi come *“Stato”* nei diversi tempi, e se, appunto, nei diversi tempi questo organismo avesse possibilità e capacità e forza di porre e far rispettare ciò che noi oggi chiamiamo *“norma giuridica”*, *“legge”*: cioè, in definitiva, se in tempi passati ciò che noi oggi chiamiamo *“Stato”*, avesse la capacità cogente, diciamo pure la forza di imporre la legge. Ed è sempre esistito quello che noi chiamiamo *“Stato”*? Solo la ricerca storica è in grado di rispondere, e verrà a dirci che, in certi ambienti, pur non esistendo ciò che noi chiamiamo *“Stato”*, è sempre esistata la *“norma”*, orale o rituale; quindi non fu sempre vero che solo lo Stato può creare la norma, ma può esser vero anche il contrario, se per norma si ritenga un atto di volontà coattivo per chi l'emette, in funzione di creatrice di un organismo nuovo. E la dimostrazione Checchini la dava nella ricerca – a cui i due saggi accennati son premessi come introduzione – al suo studio *“Dal Comune di*

Roma al Comune moderno”, che verte precisamente sul concetto di “civitas” nel periodo repubblicano di Roma.

A questi concetti basilari, ed evidentemente molto meditati, Checchini rimase fermamente ancorato: anche prendendo le mosse dai “Nuovi Saggi sulla storia della giurisprudenza” di Brugi – un Maestro di cui sentì molto l’influenza – trova modo di prender posizione non tanto nei confronti di Brugi, quanto del Del Vecchio, del Donati e dell’Asquini a proposito del noto rinvio, come fonte sussidiaria, ai “principi generali del diritto”. Termino evanescente e lato, il cui contenuto va in certo modo recuperato attraverso una indagine storica, se non si vuol mescolare, per così dire, il sacro col profano, l’ambiente politico, per esempio, con l’etica e col diritto. Ma dal punto di vista dogmatico, il contenuto dell’art. 3 disp. preliminari del C. C. 1865 – lo studio in parola è del 1923 –, non può che venir riferito all’evoluzione giuridica della legislazione italiana precedente (i Cod. piemontesi, il Cod. Napoleone) e alle origini di quest’ultimo, cioè al diritto comune, a quel diritto generale che per opera dei Trattatisti, dei Commentatori ed in parte dei Glossatori – come si vede il processo logico è perfettamente inverso al movimento cronologico – hanno elaborato i principi fondamentali del diritto attuale, per l’appunto in “dogmi” giuridici.

È allora possibile una storia dei dogmi? Calasso lo negò recisamente, ma a torto, disse Checchini, in una polemica vivacissima fra il 1948 ed il 1952. Il dogma non è qualcosa di eternamente statico, non è un monolito per sé stante, ma è un complesso di idee, di convinzioni, di principi, di conclusioni che son sempre in movimento, anche mutando certi aspetti esteriori, ma conservando integro il nocciolo interno, che va riscoperto precisamente attraverso l’analisi delle tappe evolutive – evoluzione tanto in senso dell’enunciazione correlativa; *unitarietà statuale* (Impero) → *ordinamento di Stati* (ordinamento internazionale), quanto nella costruzione di sistemi coordinati (Impero e Comuni): e il discorso può, anzi deve venir allargato al diritto privato. Principi generali che non si possono costruire a priori in base a concezioni filosofiche – e questo è l’appunto che Checchini muoveva a Calasso e a Paradisi – ma riconoscibili soltanto attraverso la ricostruzione a ritroso dei vari atteggiamenti spirituali. Il metodo “naturalistico” del Bonfante, insomma, a cui Checchini restò fedele, per poter riallacciare l’oggi ad un ieri conoscibile, ad un avant’ieri scarsamente documentato o addirittura indiziario, che, però, riverbera un poco di luce verso l’oggi.

È questo, ad esempio, il concetto fondamentale della relazione perugina del 1958 « *Presupposti giuridici dell’evoluzione storica dalla “bartoliana” teoria degli Statuti al moderno diritto internazionale privato* ». Il discorso

verte tutto sul concetto di "sovranità", nel Medio Evo ed oggi, collegando il concetto di "originarietà di un ordinamento giuridico" a quello di sovranità, come noi la concepiamo, dalla quale possono derivare ordinamenti giuridici autonomi od autarchici. Sovranità originaria perché al di sopra non vi è che Dio: e nel Medio Evo non ne sono portatori se non l'Imperatore ed il Papa. Quindi Comuni, Signorie, Principati non sono che il riverbero della "potestas" imperiale o papale, anche se, in tempi più recenti, Comuni o Principati esercitato "di fatto" poteri che sarebbero veramente sovrani: la stessa attività legislativa dei Comuni (e, per successione, delle Signorie e dei Principati) non è che una concessione imperiale in quell'atto – di privilegio – che va sotto il nome di Pace di Costanza! È vero: con l'affermarsi dello Stato Assoluto, il vincolo col Sacro Romano Impero va come dissolvendosi, ma non così totalmente che nel Seicento la devoluzione di Correggio al ducato di Modena non avvenga per atto imperiale, e che nel Settecento un monarca assoluto come Vittorio Amedeo II di Savoia non debba sostenere una lunga controversia giudiziaria con l'Impero per i feudi delle Langhe! Ecco, dunque, come un dogma, indiscutibile nel Medio Evo, si evolve, fino a risolversi nell'altro della pluralità di Stati sovrani, e tali in quanto ritengono di possedere e posseggono originariamente i requisiti della sovranità, come oggi la intendiamo.

In parte prolegomeni, in parte risvolti storici di un lato della personalità di Checchini, dogmatico del Diritto Ecclesiastico.

Disciplina insegnata costantemente dagli anni di Camerino. Ma fino al 1929 il Diritto Ecclesiastico era un poco appannaggio degli storici del diritto: mezzo secolo fa, se non erro, non v'erano in Italia se non sette cattedre autonome; per le altre, una ventina, si provvedeva con un incarico allo storico del diritto! E neanche parlare di un insegnamento del Diritto Canonico, malgrado il Codex del '18! Per molti "incaricati", gli Atti Lateranensi furono un vero trauma: non per Checchini, dato, appunto, il suo orientamento dogmatico. E se noi, storici del diritto, possiamo rivolergli un rimprovero, è quello di aver quasi abbandonato la nostra disciplina per gettarsi a capofitto nelle controversie provocate dal nuovo aspetto dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa Cattolica.

Il primo saggio verde sulla natura giuridica della "Città del Vaticano", che, per Checchini, non è un vero e proprio Stato, ma semplicemente la trasformazione in diritto di proprietà di quell'uso che era stato garantito dalla Legge delle Guarentigie, cinquant'anni prima: il vero e proprio titolare dei diritti di sovranità continuava a rimanere la Santa Sede, presso la quale continuarono ad esser accreditati i rappresentanti diplomatici; un secondo studio – a brevissima distanza – s'incentrò sul problema della "Qualifica-

zione giuridica delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa", argomento sul quale tornò altre due volte, con lo stesso titolo, nel 1938 e nel 1961. Il punto fondamentale fu – e rimase poi sempre – lo spostamento di ottica: non la Santa Sede, come ordinamento giuridico universale – e riconosciuta persona di diritto internazionale – ma la Chiesa, come "universitas fidelium", di cui la S. Sede non è altro che un organo, anzi l'organo rappresentativo. Da questo punto di vista – e non ricorderò gli altri scritti, che dal più al meno vi si riferiscono sempre – sorgono diverse esigenze: la depurazione dei concetti giuridici di unione o di separazione fra Stato e Chiesa; la qualificazione del sistema concordatario; la validità degli atti dell'ordinamento Chiesa nel complesso degli atti dello Stato, e di conseguenza, le qualificazioni delle specie di rinvio; alcuni corollari che discendono dalle soluzioni che si diano ai quesiti precedenti.

In sostanza: se si accetta che la Chiesa Cattolica è ordinamento originario comprendente l'"universitas fidelium" – che sono e restano sempre sudditi dei singoli Stati – la concorrenza di norme coattive dello Stato (nel campo civico), o della Chiesa (in "foro conscientiae", come e in quanto fedeli), è concorrenza, sulla stessa persona, di norme indipendenti fra loro, in quanto emanate da ordinamenti pienamente indipendenti, perché originari o primari. Di qui discende la qualificazione giuridica della unione o della separazione fra i due ordinamenti: unione quando vi sia compenetrazione fra i due, anzi sovrapposizione dell'uno sull'altro (tanto per dare un'idea generale: cesaropapismo e giurisdizionalismo o regime teocratico, curialismo), separazione solo quando gli atti dell'uno non sono rilevanti per l'altro o lo diventano solo in quanto lo Stato fa propria, ma con impulso autonomo, qualche norma – o meglio qualche conseguenza giuridica di una norma – dell'ordinamento Chiesa, attribuendovi un valore prima inesistente. Dunque, non un atteggiamento più o meno agnostico – che è già, indubbiamente, segno di separazione –, è il simbolo della separazione, né, d'altro canto, il confessionalismo dichiarato è segno di unione, ma il riconoscere ed il volere che un ordinamento esistente, riconoscibile da molti atti esterni, sia o non sia collegato o collegabile, solo attraverso un atto di volontà dello Stato, col proprio. Se esiste questa volontà – nel caso dell'Italia espressa dai Patti Lateranensi e dalle leggi di attuazione – alcuni atti dell'ordinamento Chiesa entrano a far parte della vita giuridica statuale, ma solo per precisa volontà dello Stato, il quale, peraltro, riconosce a quegli atti il carattere di presupposti logici, non di atti preparatori.

Posto in questi termini, tutto il discorso di Checchini è stato svolto coerentemente in una nutrita serie di studi tutti di discussione, non dico di polemica, anche se, proprio in omaggio al carattere dell'Uomo, tenuti su

un piano vivacissimo; il che, però, lo costrinse a combattere contemporaneamente su diversi fronti, non solo con Jemolo (il grande amico avversario), Del Giudice, Scaduto, Falco, D'Avak, Giacchi ecc., ma coi pubblicisti, come Balladore Pallieri, con gli internazionalisti (per es. Morelli), allargando sempre più i propri interessi, che, però, si riallacciavano idealmente alle esperienze di Camerino, alla socialità ideale con Vitta, Trentin e Betti.

Io non sono la persona adatta per parlare di questioni così sottili ed acute, e il tempo mi impone anche di esser misericordioso con chi mi ascolta: ci sarebbe tanto da dire!

Ma Checchini-uomo? Ebbene, non sarò io a dare il giudizio finale, ma lascerò la parola a chi gli fu amico e avversario, ad Arturo Carlo Jemolo. In una sua lettera, di risposta alla mia che gli parlava di questa commemorazione, scriveva « *Con Checchini i rapporti sono stati cordialissimi per circa quarant'anni, sempre con idee contrastanti su tutti i punti di quel diritto ecclesiastico che aveva preso a prediligere, ma senza mai uno screzio, e neppure una nota polemica che avesse qualche accredine. Era uno studioso di valore, un magnifico esempio di giurista sillogizzante, un buon costruttore, e sopra tutto un eccellente uomo: dell'uomo Checchini, cittadino, marito, padre, collega, non si potrà mai dire un bene che soverchi quello che veramente meritava* ».

SCHEMA BIOGRAFICO DI A. CHECCHINI

Nato a Campodarsego (Padova) il 17 aprile 1885, si laureò in Giurisprudenza nell'Università di Padova nel 1907, iniziando prestissimo il suo insegnamento. Incaricato nella "libera" Università di Camerino (1909-10), vi divenne straordinario (1910-1911), ordinario (1911-21) e per più anni Preside della Facoltà, poi Rettore (1915-18). In seguito a concorso passò all'Università di Cagliari (1921-23), indi per chiamata a Pisa (1923-27), succedendo a Enrico Besta, a Firenze (1927-32), quindi a Padova (per l'insegnamento di Storia del diritto romano, 1932-43, e di Storia del diritto italiano, 1943-55). Nella Facoltà patavina fu Preside dal 1941 al 1955, e Prorettore (1950-60).

Membro effettivo dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti dal 1938, ne fu Presidente per dieci anni (1952-63) e Membro del Consiglio Superiore per le Accademie e Biblioteche. Pure Membro effettivo dell'Accademia Patavina di Scienze e Lettere e della "Colombaria" di Firenze, fu nominato corrispondente dell'Accademia Nazionale dei Lincei nel 1963, e divenne Socio Nazionale nel 1971. Fu pure insignito della Medaglia d'oro dei benemeriti della cultura.

Morì a Padova il 25 gennaio 1973.

BIBLIOGRAFIA DI A. CHECCHINI

- *I fondi militari romano bizantini considerati in relazione con l'Arimannia*, in *Archivio Giuridico*, 76, 1907, p. 8 ss.; (e in ALDO CHECCHINI, *Scritti giuridici e storico giuridici*, Padova 1958, 1, p. 237 ss.).
- *I boni homines - Diritto franco - Epoca merovingia*, Padova 1909; (*Scritti giuridici*, 2, p. 67 ss.).
- *Comuni rurali padovani*, in *Nuovo Archivio Veneto*, nuova serie, 18, 1, 1909.
- *I "consiliarii" nella storia della procedura*, in *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti*, 68, 2; (*Scritti giuridici*, 2, p. 3 ss.).
- *La "divisio inter liberos" nei più antichi documenti medioevali italiani*, Padova 1910; (*Scritti giuridici*, 2, p. 253 ss.).
- *La pubblicità nei trapassi della proprietà (con particolare riguardo alla Dalmazia)*, Padova 1910 (ultimo cap. di *La Traditio*).
- *Un giudice del secolo decimoterzo: Albertano da Brescia*, in *Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti*, 71, 2, 1912, Venezia 1912; (*Scritti giuridici*, 1, p. 185 ss.).
- *Studi storico-critici sulla "Interpretatio" al Codice Teodosiano*, in *Scritti vari in memoria di Giovanni Monticolo*, Venezia 1913; (*Scritti giuridici*, 1, p. 91 ss.).
- *La "traditio" e il trasferimento della proprietà immobiliare nei documenti medievali*, Padova 1914.
- *Trasferimento della proprietà e costituzione della servitù nel diritto romano post-classico*, in *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti*, 74, 2, 1914; (*Scritti giuridici*, 2, p. 285 ss.).
- *Il metodo di esposizione della Storia giuridica italiana*, in *Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti*, 78, 2; (*Scritti giuridici*, 1, p. 71 ss.).
- *Dal Comune di Roma al Comune moderno. Studi economico-giuridici pubblicati per cura della Facoltà giuridica dell'Università di Cagliari*, Cagliari 1921.
- *Sui rapporti fra storia giuridica e dogmatica giuridica. (Introduzione - I - al vol. prec.)*; (*Scritti giuridici*, 1, p. 1 ss.).
- *Il diritto e lo Stato. (Introduzione - II - al citato volume: Dal Comune di Roma al Comune moderno, 1)*; (*Scritti giuridici*, 1, p. 19 ss.).
- *Storia della giurisprudenza e interpretazione della legge*, in *Archivio Giuridico*, 90, 1923; (*Scritti giuridici*, 1, p. 91 ss.).
- *Studi sull'ordinamento processuale romano*, in *Studi economico-giuridici pubblicati per cura della Facoltà giuridica dell'Università di Cagliari*, 14, 2, Padova 1925; (*Scritti giuridici*, 2, p. 107 ss.).
- *L'eredità di Roma* (discorso inaugurale dell'anno accademico 1926-27), Pisa 1927.
- *Note sull'origine delle istituzioni processuali della Sardegna medievale*, L'Aquila 1927; (*Scritti giuridici*, 2, p. 207 ss.).
- *La qualificazione giuridica delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa*, in *Rivista di diritto pubblico*, 1930.

- *La natura giuridica della Città del Vaticano e del "Trattato" Lateranense*, in *Rivista del Diritto internazionale*, 12, 1930.
- *I precedenti e lo sviluppo storico del contratto di assicurazione*, in *Atti dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni*, 3, 1930, Roma 1931; (*Scritti giuridici*, 2, p. 341 ss.).
- *L'ordinamento processuale romano nell'alto medioevo*, in *Rivista di Storia del diritto italiano*, 6, 1932; (*Scritti giuridici*, 2, p. 227 ss.).
- *Le "frodi pie" nel diritto concordatario*, in *Studi in onore di Federico Cammeo*, Padova 1932; e in *Giurisprudenza italiana*, 1932, 4, p. 83.
- *Sulla qualificazione giuridica delle relazioni fra lo Stato italiano e la Chiesa*, in *Rivista di diritto pubblico - La Giustizia amministrativa*, 1938.
- *Introduzione dommatica al diritto ecclesiastico italiano*, Padova 1937; (*Scritti giuridici*, 3, p. 1 ss.).
- *La giurisdizione ecclesiastica matrimoniale nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Chiesa e Stato*, Pubblicazioni dell'Università Cattolica del S. Cuore, serie 2, 66, Milano 1939.
- *Sentenza straniera e giudizio di delibazione*, in *Rivista di diritto internazionale*, 30, 1939.
- *L'ordinamento canonico nel diritto italiano*, in *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti*, 99, 2, 1940; e (peraltro con varianti) in *Archivio di diritto ecclesiastico*, 2; (*Scritti giuridici*, 3, p. 67 ss.).
- *Santa Sede, Chiesa e ordinamento canonico nel diritto internazionale pubblico e privato*, in *Studi di storia e diritto in memoria di Guido Bonolis*, 1, Milano 1942; e in *Jus*, III; (*Scritti giuridici*, 3, p. 99, ss.).
- *Interpretazione storica di Marsilio*, in *Marsilio da Padova*, Padova 1941: (*Scritti giuridici*, 1, p. 289).
- *Giannino Ferrari dalle Spade*, Annuario Università di Padova 1946-47.
- *Richiami dell'ordinamento canonico e diritto internazionale privato*, in *Scritti in memoria di Contardo Ferrini*, 2, Milano 1947; e in *Il diritto ecclesiastico*, 1946, p. 14; (*Scritti giuridici*, 3, p. 139).
- *In tema di nazionalità degli ecclesiastici*, in *Giurisprudenza italiana*, 1947, 1, 1, p. 449 ss.
- *L'unità fondamentale della storia del diritto italiano*, in *Atti del congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto*, Verona 1948; (*Scritti giuridici*, 1, p. 311).
- *Stato e Chiesa dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, in *Nel centenario del '48*, Padova 1949; (*Scritti giuridici*, 3, p. 183 ss.).
- *Vecchi e nuovi metodi della storiografia giuridica*, in *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, 1, Padova 1950; (*Scritti giuridici*, 1, p. 47 ss.).
- *Il matrimonio "concordatario" nel sistema legislativo e nella pratica giurisprudenziale*, in *Studi in onore di Vincenzo del Giudice*, Milano 1952; (*Scritti giuridici*, 3, p. 215).
- *Premesse storiche all'unità politica europea*, in *Annuario dell'Università di Padova per l'anno accademico 1955-1956*; e in *Rivista di diritto internazionale*, 49, 1956; (*Scritti giuridici*, 1, p. 350 ss.).

- *Lo Studio padovano e la libertà della scienza e della coscienza*, in *Diritto dell'uomo al sapere e al libero uso di esso*, Padova 1954, p. 1 ss.
- *Qualificazione giuridica ed evoluzione storica dei rapporti tra Stato e Chiesa (valutazioni critiche e principi costruttivi)*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1961, 1, p. 189.
- *Nino Tamassia* (commemorazione premessa a N.T., *Scritti di Storia giuridica*, I, Padova 1964).
- *Presupposti giuridici dell'evoluzione storica dalla "bartoliana" teoria degli Statuti al moderno diritto internazionale privato*, in *Bartolo da Sassoferato*, Milano 1962, II, p. 61.
- *Per la definizione del diritto ecclesiastico italiano*, in *Scritti in onore di A. C. Jemolo*, Milano 1962, I to., p. 187.
- *Francesco Calasso* (1904-1965), in *Studi veneziani*, VIII, 1966, p. 581.
- *Commemorazione del socio Francesco Calasso*, « Rend. Accad. Lincei - Scienze morali, storiche e filosofiche », s. VIII, vol. XXI, 1966, p. 82.
- *Impero, Papato e Comunità particolari nelle dottrine dei Glossatori*, in *Atti Congr. intern. di studi Accursiani* (Bologna 1963), Milano 1968, I, p. 117.
- *Sul problema del divorzio riferito al matrimonio concordatario*, « Accad. Naz. Lincei, Problemi attuali di scienza e di cultura, quad. 107 », Roma 1968.